

## **ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORRE** l'arch. ing. **Fabio IANNOTTA**, nato a Napoli il 15 maggio 1974 (C.F. NNT FBA 74E15 F839O), rappresentato e difeso, come da mandato in calce, dall'avv. prof. Lucio Iannotta con domicilio digitale presso quest'ultimo, come da PEC da Registri di Giustizia ("*Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE*": *lucio.iannotta@pec.it*) e fax 081664783,

**contro** il **M.I.U.R. - MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

**I) per l'annullamento e la revoca - previa adozione di misure cautelari monocratiche (pagg. 25-26) e collegiali (pag. 26), stante la palese sussistenza del fumus boni iuris emergente dai motivi di ricorso (spec. pagg. 12-17) e del danno grave e irreparabile:**

**a)** della nota prot. n. 12316/A77, datata 21 dicembre 2018 e trasmessa con pec di pari data, ore 15:10 (ALL. 1), a firma del Direttore p.t. dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, con la quale è stato comunicato al ricorrente che la *Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018*, insediata presso la predetta Accademia di Belle Arti, convocata per dare esecuzione alla sentenza di codesto On. T.A.R. - Sezione III Bis, n. 11543/2018 del 28 novembre 2018 (ALL. 2) - che ha accolto il ricorso N.R.G. 12333/2018 (ALL. 8) proposto dall'arch. ing. Iannotta per l'annullamento e la revoca, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, dell'atto implicito di rifiuto dell'accettazione del "Modulo di domanda" dal medesimo compilato per il proprio inserimento, in relazione al Settore artistico disciplinare e alla Fascia, rispettivamente, ABPR15 *Metodologia della Progettazione "Prima fascia"*, nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti da costituirsi con il *Concorso per titoli per*

*graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet. di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597 del 14 agosto 2018, pubblicato nella G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esame n. 70 del 4 settembre 2018 (ALL. 3, di seguito Bando di concorso) – con il verbale n. 5, trascritto nella nota del 21 dicembre 2018, ha dichiarato la carenza, in capo al ricorrente, del requisito di ammissione (tre anni di insegnamento) e, pertanto, l'esclusione dalla procedura di inserimento Graduatoria Nazionale ABPR 15 Metodologia della Progettazione, comunicando altresì che il predetto Verbale n. 5 in data odierna è stato trasmesso alla competente Direzione Generale del MIUR la quale è preposta ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 597/2018 ad adottare i provvedimenti finali di approvazione delle graduatorie anche in regime di autotutela*

**b) del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice trascritto nella nota del 21 dicembre 2018**

**c) del decreto (ove adottato) del Direttore p.t. della Direzione Generale AFAM del M.I.U.R., al quale la nota impugnata è stata trasmessa dalla Commissione ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali**

**d) di ogni atto premesso, connesso e consequenziale;**

**II) per la condanna dell'Amministrazione nei termini esplicitati ai successivi punti 7, 8 e 9.**

### **FATTO**

**1.** Con sentenza di codesto On. T.A.R. - Sezione III Bis n. 11543/2018 del 28 novembre 2018 (**ALL. 2**), qui prodotta in copia autentica, come da allegata attestazione di conformità (**ALL. 2 bis**), è stato accolto, con motivazione redatta in forma semplificata, all'esito della Camera di Consiglio del 20 novembre 2018 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso N.R.G. 12333/2018 (**ALL. 8**) proposto dall'arch. ing. Fabio Iannotta contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

*A) dell'atto implicito di rifiuto dell'accettazione del Modulo domanda compilato dall'arch. ing. Fabio Iannotta per il proprio inserimento – in relazione al Settore artistico disciplinare e alla Fascia, rispettivamente, “ABPR15 - Metodologia della Progettazione” “Prima fascia” - nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti da costituirsi con il “Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet. (art. 1, c. 655, L. 205/17)”, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 597 del 14 agosto 2018, pubblicato nella G.U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esame n. 70 del 4 settembre 2018: Modulo domanda predisposto dal ricorrente il 4 ottobre 2018, con modalità telematica, che il sistema informatico del sito <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> non ha consentito di completare ed inviare (nella medesima giornata del 4 ottobre) per (pretesa e insussistente) assenza del possesso del requisito dei tre anni accademici di insegnamento (a decorrere dall'anno 2010/2011 al 31 ottobre 2018), richiesto dall'art. 2 del Bando di concorso;*

*B) del sistema informatico della procedura de qua e dello stesso Modulo domanda personale docente per l'inserimento nelle graduatorie nazionali ai sensi dell'articolo 1 comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n.205, allegato A al Bando di concorso di cui al predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 597 del 14 agosto 2018, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esame n. 70 del 4 settembre 2018, nelle parti in cui: b1) impediscono di inserire gli insegnamenti universitari nella “SEZIONE D – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE”; b2) non prevedono la considerazione, come anni accademici autonomi, dei servizi resi in un unico anno, in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale, per un numero di ore pari o superiore a 125, in contrasto con l'art. 2 comma 3 del Bando di concorso;*

*C) dello stesso Bando di concorso di cui al predetto Decreto M.I.U.R. n. 597 del 14 agosto 2018, c1) nella parte in cui impone la presentazione della domanda in totale conformità al modulo anche se non conforme a legge, precludendo l'ammissione con riserva di tutti i candidati pur prevista dallo stesso Bando di concorso all'art. 2 comma 7; c2) nella parte in cui e per l'ipotesi in cui, pur a fronte della previsione di cui al comma 655 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dei plurimi e puntuali richiami, nel Bando di concorso contenuti, alla disciplina nazionale che equipara le Accademie di Belle Arti alle Università, dovesse essere interpretato nel senso di non ricomprendere tra i requisiti di ammissione le attività di insegnamento presso Università, in corsi di laurea magistrali o diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento in materie artistiche e c3) in ogni caso, nella parte in cui approva e obbliga a utilizzare il predetto “Modulo di domanda” – allegato A e impedisce la presentazione di domanda formulata in modo diverso, pur se conforme a legge.*

**2.** L'accoglimento del ricorso è stato così motivato da codesto On. T.A.R.:

*Il ricorrente ha impugnato l'atto implicito di rifiuto dell'accettazione della domanda presentata per l'inserimento nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti da costituirsi per il “Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato” di cui al Decreto n. 597/2018.*

*Alla camera di consiglio, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.*

*L'art. 2, comma 7 del Bando, prescrive che “l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura” e per l'art. 6, comma 3 “L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7, dal Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore con provvedimento*

*motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura che è comunicato telematicamente al docente interessato utilizzando la procedura indicata all'articolo 4, comma 3, per la presentazione della domanda. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, i Presidenti delle Commissioni indicano le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale e la documentazione ad esso allegata”.*

*Nel caso in esame, il ricorrente non ha potuto concludere la procedura telematica di inserimento della domanda, con la conseguenza che nessun provvedimento espresso di esclusione è mai stato adottato, in violazione di quanto disposto dal bando.*

*Il ricorrente, poi deduce l'illegittimità del Modulo di domanda telematica, laddove non contempla, nella “sezione d – requisiti specifici di ammissione” la voce insegnamento presso le Università.*

*È da rilevare che l'art.2, comma 4, l. 508/1999 ha equiparato le Accademie di belle arti alle Università, con la conseguente equiparazione, ai fini che qui interessa, dell'insegnamento impartito presso le Accademie a quello impartito presso le Università.*

*In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve essere sancito l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente di ammissione presentata per l'inserimento nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti.*

**3.** *La Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018, insediata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, nominata con Decreto M.I.U.R. n. 2596 dell'8 ottobre 2018, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale di codesto On. T.A.R., avrebbe dovuto pertanto:*

**I)** *accertare il possesso da parte dell'arch. ing. Fabio Iannotta del requisito specifico di ammissione dei tre anni accademici di cui all'art. 2 commi 1, 2 e 3 del Bando (**ALL. 3**) vale a dire:*

a) insegnamento *Progettazione architettonica* - afferente al Settore scientifico disciplinare ICAR14 *Composizione architettonica e urbana* - svolto nell'a.a. 2015-2016 nel corso di Laurea *Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale* - LM 48, presso il Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II per ore 137 (art. 2 comma 3 del Bando), con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (v. pagg. 42/46 dell'**ALL. 9** "Modulo di domanda"),

b) insegnamento di *Elementi di architettura ed urbanistica* ABPR14 a.a 2016-2017 (v. pagg. 15/20 dell'**ALL. 9** "Modulo di domanda"), presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per ore 131 (art. 2 comma 3 del Bando),

c) insegnamento di *Metodologia della Progettazione* ABPR15, svolto nell'a.a 2017-2018, con titolarità di cattedra (I Fascia) e contratto annuale (250 ore) a tempo determinato, con giorni di servizio pari a 253 (art. 2 comma 2 del Bando), presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara (v. pagg. 13-14 e pag. 33 dell'**ALL. 9** "Modulo di domanda");

**II)** esaminare la domanda dell'arch. ing. Fabio Iannotta (**ALL. 9**) procedendo alla valutazione dei titoli utili di servizio, di studio e culturali, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 14.8.2018, ai fini del suo inserimento nella graduatoria per il Settore artistico disciplinare ABPR15 - *Metodologia della Progettazione - Fascia I*;

**III)** all'esito della valutazione dei titoli, inserire l'istante arch. ing. Fabio Iannotta nella graduatoria per il Settore artistico disciplinare ABPR15 - *Metodologia della Progettazione - Fascia I* con il punteggio attribuito, procedendo prima alle pubblicazioni di rito (ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.M. 14 agosto 2018) e alla diretta comunicazione all'istante, ai fini di cui all'art. 9 comma 2 del D.M. 14 agosto 2018; e successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva contenente l'inserimento dell'arch. ing. Fabio Iannotta.

Con atto del 30 novembre 2018 (**ALL. 12**) il ricorrente ha chiesto alla Commissione esaminatrice, insediata presso l'Accademia di Belle Arti di

Bologna, di provvedere, nei termini di cui sopra, esaminando ed accogliendo la sua domanda di inserimento nella graduatoria *de qua*.

**4.** Il 21 dicembre 2018 al ricorrente è stata notificata la nota prot. n. 12316/A77, di pari data, del Direttore p.t. dell'Accademia di Belle Arti di Bologna (**ALL. 1**), con la quale gli è stato comunicato (contrariamente alle sue legittime e fondate aspettative), che la *Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018*, insediata presso la predetta Accademia di Belle Arti e convocata per dare esecuzione alla sentenza di codesto On. T.A.R. Sezione III Bis n. 11543/2018 del 28 novembre 2018 con il verbale n. 5, trascritto nella nota del 21 dicembre 2018, ha dichiarato, nei suoi confronti, *la carenza del requisito di ammissione (tre anni di insegnamento), e pertanto, l'esclusione dalla procedura di inserimento Graduatoria Nazionale ABPR 15 Metodologia della Progettazione*, comunicando altresì che *il predetto Verbale n. 5 in data odierna è stato trasmesso alla competente Direzione Generale del MIUR la quale è preposta ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 597/2018 ad adottare i provvedimenti finali di approvazione delle graduatorie anche in regime di autotutela*.

Dall'esame di tale nota si evince che

**A)** la Commissione esaminatrice, ha preliminarmente precisato (pag. 1 della nota impugnata - **ALL. 1**) **a)** di agire in dichiarata esecuzione della sentenza di codesto On. T.A.R. - Sezione III Bis, n. 11543/2018 che, come si legge nella nota *...fonda le sue basi sul convincimento che l'art. 2 comma 4 Legge 508/1999 ha equiparato le Accademie di Belle Arti alle Università con la conseguente equiparazione... dell'insegnamento impartito presso le Accademie a quello impartito presso le Università e sull'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente di ammissione presentata per l'inserimento nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti*, **b)** di aver dato integrale lettura del ricorso datato 3 novembre 2018 (totale

*pagine 34), della sentenza del TAR Lazio-Roma-III bis n. 11543 del 28.11.2018, del modulo di domanda per l'inserimento nelle graduatorie nazionali ex DM 597/2018;*

**B)** *la Commissione si è subito dopo soffermata ...sull'affermazione proposta dal ricorrente (pagg. 21 e 22 del ricorso), della corrispondenza del Settore Artistico-Disciplinare ABPR 15 "Metodologia della Progettazione" (Decreto M.I.U.R. 3 luglio 2009) con il Settore Scientifico-Disciplinare ICAR14 "Composizione Architettonica ed Urbana" (D.M. 4 ottobre 2000), che permetterebbe l'inclusione in Graduatoria Nazionale ex DM 597 con la relativa attribuzione dei punteggi per titoli di studio e di servizio (pag. 2 della nota impugnata);*

**C)** la Commissione nello specifico, partendo dal presupposto che non esisterebbe una norma giuridica che definisce le corrispondenze tra i Settori artistico-disciplinari delle Accademie e i Settori scientifico-disciplinari delle Università, ha trascritto (pag. 2 della nota impugnata), come nel ricorso (**ALL. 8**) dell'arch. ing. Iannotta (alle pagg. 21 e 22), accolto dalla sentenza di codesto On. T.A.R. n. 11543/2018, sia la Declaratoria del Settore scientifico-disciplinare ICAR14 *Composizione architettonica e urbana* (D.M. 4 ottobre 2000: **ALL. 7**), a cui afferisce l'insegnamento universitario *Progettazione architettonica* svolto dall'arch. ing. Iannotta nell'a.a. 2015-2016, sia la Declaratoria del Settore artistico-disciplinare ABPR15 *Metodologia delle Progettazione* presso le Accademie di Belle Arti (D.M. 3 luglio 2009 n. 89: **ALL. 6**) per il quale egli ha presentato domanda al Concorso *de quo* per il suo inserimento nelle graduatorie nazionali A.F.A.M. (**N.B.: va fin d'ora rilevato che la Commissione esaminatrice è incorsa in una grave illegittimità che ha inficiato tutto il suo operato in quanto non ha fatto menzione alcuna - omettendone quindi qualsiasi considerazione - dei Campi disciplinari di competenza, interpretativi, specificativi e integrativi della Declaratoria del Settore artistico-disciplinare ABPR15 Metodologia delle Progettazione presso le**



Accademie, ciò sebbene il D.M. 3 luglio 2009 n. 89 (ALL. 6) [richiamato dalla medesima Commissione esaminatrice, v. pag. 2 della nota del 21 dicembre 2018, e dal Bando di concorso, v. pag. 1, 18^ *VISTO*], imponga il riferimento ai predetti *Campi disciplinari di competenza* quali elementi essenziali, insieme con le Declaratorie, per la definizione dei Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti e sebbene i *Campi disciplinari di competenza* del Settore artistico-disciplinare ABPR15 *Metodologia delle Progettazione* fossero stati tutti trascritti nei primi sei righe di pag. 23 dell'originario ricorso dell'arch. ing. Fabio Iannotta ...che la Commissione ha dichiarato di aver integralmente letto!!. In proposito va pure fin d'ora rilevato che il M.I.U.R. Direzione AFAM con il D.M. 3 luglio 2009 – espressamente richiamato, nella sua integrale formulazione, dal Bando del 14 agosto 2018 - *RITENUTO ...di dover definire, tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate, i predetti settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee* ha decretato all'art. 1 che i settori artistico disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di Belle Arti sono individuati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto);

D) sulla scorta di tale (N.B.: **incompleto**) raffronto, la Commissione esaminatrice ha affermato (pag. 2 della nota impugnata) che:

- il predetto confronto dimostrerebbe, a suo dire, che l'approccio del Settore artistico-disciplinare delle Accademie ABPR15 - *Metodologia della Progettazione* rispetto al Settore scientifico disciplinare ICAR14 - *Composizione architettonica ed urbana* dell'Università sarebbe di contenuto prioritariamente artistico, legato al fare manuale e pratico che tende prevalentemente alla realizzazione di un'opera d'arte, mentre quello dell'Università sarebbe rivolto principalmente al sapere scientifico legato alle conoscenze teoriche (N.B.: **affermazione questa che sembra voler mettere in**

**discussione – in contrasto con la decisione di codesto On. T.A.R. e con la Legge n. 508/1999 – l’equiparazione degli insegnamenti impartiti presso le Accademie a quello impartito presso l’Università: equiparazione pur riconosciuta nelle premesse della nota);**

- che, pertanto, l’assimilazione proposta nel ricorso (accolto) dall’arch. ing. Iannotta, secondo la Commissione, *a suo esclusivo vantaggio (!)*, non avrebbe tenuto conto di tale diversità di approccio (pag. 3 della nota impugnata);

- che prova ne sarebbe la circostanza, secondo la Commissione, che *"...la progettazione..." nell’ambito delle Accademie di Belle Arti non riveste solo ed esclusivamente l’aspetto della progettazione architettonica, ma si estende a tutto il sapere artistico, con ciò comprendendo la progettazione di tutti gli ambiti relativi allo specifico settore AFAM, ed in particolare e non in maniera esaustiva si elencano: Ambito Arti Applicate: - la progettazione nell’ambito della Progettazione Artistica per l’Impresa; - la progettazione nell’ambito della Scenografia; - la progettazione nell’ambito delle Nuove Tecnologie per l’Arte. Ambito Arti Visive: - la progettazione per la realizzazione di una Scultura; - la progettazione per la realizzazione di una Installazione; - la progettazione per la realizzazione di una Installazione Multimediale;*

- che ulteriore prova dell’asserita erroneità dell’impostazione prospettata dall’arch. ing. Fabio Iannotta nel ricorso (!) emergerebbe, secondo la Commissione, dal confronto (pag. 3 della nota impugnata) tra le declaratorie del Settore scientifico disciplinare ICAR14 *Composizione architettonica e urbana* (a cui afferisce l’insegnamento universitario *Progettazione architettonica* svolto dall’arch. ing. Iannotta nell’a.a. 2015-2016) e la Declaratoria del Settore artistico-disciplinare ABPR14 *Elementi di Architettura di Urbanistica* presso le Accademie, per il quale il ricorrente non ha proposto domanda di ammissione nella relativa graduatoria nazionale: confronto dal quale non scaturirebbe la differenza di approccio di contenuto artistico e delle finalità dell’oggetto tra la declaratoria di ICAR14 e la declaratoria di ABPR14 quale invece emergerebbe

per il Settore artistico-disciplinare ABPR15 (in relazione al quale il ricorrente ha presentato domanda di ammissione alla relativa graduatoria nazionale) **(N.B: con anomala utilizzazione, in danno del ricorrente, di un'affermazione in teoria favorevole e comparando i SS.AA.DD. ABPR14 e ABPR15 senza alcun riferimento ai *Campi disciplinari di competenza*)**;

- che, pertanto, l'arch. ing. Fabio Iannotta essendo in possesso, ad avviso della Commissione, esclusivamente degli anni accademici 2017/2018 e 2016/2017 di servizio svolti presso l'Accademia e utili per la procedura, e non (ai fini dell'inserimento nella graduatoria ABPR15) di quello 2015/2016 svolto presso l'Università, sarebbe privo, secondo la Commissione, del requisito che gli consentirebbe l'inserimento nella graduatoria nazionale in relazione al Settore scientifico-disciplinare ABPR 15 *Metodologia della Progettazione*, ciò per quanto dichiarato dalla Commissione a pag. 4 della nota impugnata: *...sulla scorta di quanto riportato nel modello di domanda inserito a sistema CINECA per la partecipazione alla procedura e quanto riportato nel ricorso, l'interpretazione fornita dal ricorrente è stata mossa dalla necessità di raggiungere uno dei requisiti mancanti per la partecipazione alla procedura concorsuale de qua ed in particolare il servizio (almeno triennale) nella stessa disciplina per la quale si risultava inseriti in graduatoria d'istituto. A ben vedere, infatti, l'arch. ing. Fabio Iannotta risulta idoneo nella selezione interna dell'Accademia di Brera Milano per il conferimento di incarichi annuali nel Settore ABPR15 - Metodologia della progettazione (graduatoria prot. n. 5887 del 17 luglio 2018), ma risulta aver svolto, ai fini dell'accertamento dell'altro requisito di ammissione alla procedura oggetto della sentenza, solo: un contratto temporaneo anno 2017-2018 nel Settore ABPR15 - Metodologia della progettazione presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara (e) n. 131 ore per l'a.a. 2016-2017 proprio nel Settore ABPR14 - Elementi di architettura ed urbanistica presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Il ricorrente quindi aveva necessità di rendere valutabile come corrispondente al SAD ABPR15 il servizio*

*nell'a.a. 2015-2016 dal ricorrente svolto in Progettazione architettonica per ore 137 senza il quale non avrebbe raggiunto requisito minimo per la valutabilità del servizio ai fini dell'inserimento in graduatoria nazionale. Per tutte le considerazioni precedentemente svolte nei punti sub A) e B) la Commissione dichiara la carenza del requisito di ammissione (tre anni di insegnamento) e, pertanto, l'esclusione dalla procedura di inserimento Graduatoria Nazionale ABPR15 "Metodologia della Progettazione" (N.B.: in tal modo la Commissione ha trattato la richiesta del ricorrente non già come una domanda di partecipazione alla procedura basata sull'affermato possesso dei requisiti, bensì come la formulazione di una tesi giuridica propria di un atto difensivo giudiziario – ricorso giurisdizionale o memoria difensiva – assumendo il ruolo non già di Amministrazione valutante ma di Organo giudicante ... e polemizzante).*

5. L'operato della Commissione esaminatrice, la nota del 21 dicembre 2018 e il verbale n. 5 di pari data e ogni altro atto, premesso, connesso e consequenziale e, segnatamente, il provvedimento ministeriale la cui adozione è stata sollecitata dalla Commissione, sono affetti da manifeste nullità ed illegittimità e vanno annullati, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, per i seguenti

## **MOTIVI**

**I-A)** In via preliminare, si eccepisce la nullità della valutazione compiuta dalla Commissione esaminatrice che, lungi dal costituire pronunciamento sulla domanda dell'arch. ing. Iannotta nel Concorso *de quo* - per quanto ordinato da codesto On. T.A.R. con la sentenza n. 11543/2018 e per quanto dalla medesima Commissione dichiarato nelle premesse della nota del 21 dicembre 2018 - si caratterizza per rappresentare una inammissibile critica alla prospettazione contenuta nel ricorso N.R.G. 12333/2018 dell'arch. ing. Iannotta (accolto dalla predetta sentenza).

Tutti i ragionamenti della Commissione hanno avuto infatti origine dalle affermazioni contenute nel ricorso N.R.G. 12333/2018 dell'arch. ing. Iannotta (concentrandosi sulle stesse) e, non dunque, come sarebbe stato doveroso, sul contenuto del "Modulo di domanda" dal medesimo presentato per la procedura *de qua*.

Valga al riguardo la trascrizione, con evidenziazioni in grassetto, di alcune significative parti della nota impugnata del 21 dicembre 2018 ...*La Commissione passa all'analisi della domanda del candidato Arch. Ing. Fabio Iannotta valutando preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissione alla procedura e, successivamente, all'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli del ricorrente. In particolare la Commissione si sofferma sull'affermazione proposta dal ricorrente (pagg. 21 e 22 del ricorso) della corrispondenza del Settore Artistico Disciplinare ABPR15 ...*(pag. 2 della nota impugnata del 21 dicembre 2018) ...*l'Arch. Ing. Fabio Iannotta, per colmare la suddetta lacuna, ha cercato (pro domo sua) di assimilare SAD ABPR15 con SSD ICAR14 proponendo in sintesi uno schema comparativo...* (pag. 2 della nota impugnata), ecc..

E' palese pertanto che la Commissione esaminatrice non ha esaminato la domanda del candidato arch. ing. Iannotta, come ordinato da codesto On. T.A.R. con la sentenza n. 11543/2018 (... *Il ricorso deve essere accolto e deve essere sancito l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente di ammissione presentata per l'inserimento nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle Arti*) ... bensì il ricorso del candidato arch. ing. Iannotta (!), per confutarne l'impostazione (!). Ricorso non oggetto dell'attività valutativa perché già esaminato dal titolare del potere giurisdizionale: codesto On. T.A.R. (!).

**I-B)** Sotto altro autonomo e al tempo stesso concorrente profilo si eccepisce la nullità della valutazione compiuta dalla Commissione per avere la stessa, in contrasto con la statuizione della sentenza relativa all'equiparazione

dell'insegnamento impartito presso le Accademie con quello impartito presso l'Università finito per negare detta assimilazione facendo leva, inammissibilmente e in dichiarata assenza di una norma di legge, su un preteso approccio metodologicamente diverso al sapere e alla formazione escluso invece dalla riconosciuta equiparazione ex lege, confermata dalla pronuncia giurisdizionale di codesto On. T.A.R..

La violazione del *decisum* giurisdizionale e della norma di cui esso ha fatto applicazione, qui eccepito in *limine litis*, risulterà confermato nei successivi motivi di ricorso volti a contestare nei contenuti la valutazione effettuata dalla Commissione.

**I-C)** Si eccepiscono, pertanto, in primis: nullità della valutazione compiuta dalla Commissione (art. 21 *septies* Legge n. 241/1990); violazione del contenuto della sentenza n. 11543/2018 e della normativa dalla stessa applicata relativa all'equiparazione tra Accademia di Belle Arti e Università e degli insegnamenti in esse rispettivamente impartiti; illegittimità per eccesso e sviamento di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; incompetenza.

**II)** Ancora più evidente e grave risulta però la violazione da parte degli atti impugnati del D.M. 3 luglio 2009 n. 89 e del Bando del 14 agosto 2018 che espressamente lo richiama.

Va a tal proposito ricordato che con il D.M. 3 luglio 2009 n. 89 sono stati definiti i Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti.

Nello specifico, con tale Decreto (**ALL. 6**) ... ***tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate*** (sub *ritenuto* delle premesse del D.M.), ... ***i predetti settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza***, sono stati raggruppati in aree omogenee e all'art. 1, per l'effetto, si è disposto che ... ***I settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di Belle Arti, sono individuati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.***

I ***Campi disciplinari di competenza*** sono dunque parte imprescindibile, con le declaratorie, dei Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti anche perché l'identificazione degli stessi è avvenuta ...***tenuto conto anche delle esigenze sperimentali già consolidate***, quindi basandosi su dati empirici ampiamente verificati (!).

Qualunque operazione valutativa che coinvolga i Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti e le relative declaratorie (non poteva e) non può dunque prescindere dall'esame dei ***Campi disciplinari di competenza***.

Prova certa ne è l'inequivoco richiamo contenuto a pag. 1, 18<sup>a</sup> visto, del Bando di concorso (**ALL. 3**), del D.M. 89/2009 (**ALL. 6**) quale provvedimento regolamentare che ha definito ...*i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti.*

La Commissione esaminatrice non ha invece considerato in alcun modo i ***Campi disciplinari di competenza*** del Settore artistico-disciplinare ABPR15 *Metodologia della progettazione*, quali elencati nella Tabella al D.M. 89/2009, per quanto pacificamente risulta dalla nota del 21 dicembre 2018 impugnata.

In tal modo la Commissione ha offerto una lettura riduttiva, erronea ed illegittima della normativa di riferimento (Bando del 14 agosto 2018, spec. artt. 2, 3, 4, 5 e 6; D.M. n. 89/2009, art. 1 e Declaratorie approvate; legge 508/1999, art. 2 comma 4).

Alcuna attenuante può essere invocata dalla Commissione per giustificare il suo operato in quanto: essa è costituita da componenti delle Accademie di Belle Arti italiane e non dell'Università: soggetti che quindi non possono ignorare il D.M. 89/2009; nel decreto ministeriale di nomina della Commissione è espressamente richiamato ...*il D.M. 3 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti*; il Bando di concorso *de quo* richiama a pag. 1, i ***Campi disciplinari di competenza*** come tutt'uno con le Declaratorie dei Settori artistico-disciplinari; nel ricorso dell'arch. ing. Iannotta, richiamato e

...criticato dalla Commissione *de qua*, i *Campi disciplinari di competenza* di ABPR15 sono tutti trascritti a pag. 23 (!) e la Commissione a pag. 1 della nota del 21 dicembre 2018 ha dichiarato di aver letto l'intero ricorso riportandone anche il totale delle pagine (34). **I molteplici elementi sopra indicati, singolarmente e globalmente considerati, escludono che la Commissione esaminatrice versasse nelle condizioni di poter ignorare i *Campi disciplinari di competenza*.**

Si eccepiscono, pertanto: violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999; violazione del Bando di concorso (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 spec.); violazione dell'art. 1 del D.M. 89/2009 e della Tabella ad esso allegata; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione del *decisum* giurisdizionale.

**III)** Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, la Commissione, nel rispetto del Bando e della normativa in esso richiamata, avrebbe invece dovuto **porre a raffronto:**

**la *Declaratoria del Settore scientifico-disciplinare universitario ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana*** - al quale afferisce l'insegnamento *Progettazione architettonica* svolto dall'arch. ing. Iannotta nell'a.a. 2015-2016 - secondo la quale: *I contenuti scientifico-disciplinari si riferiscono al progetto architettonico, nella sua estensione dal dettaglio alla dimensione urbana, come processo e momento di sintesi. Si articolano in aspetti metodologici, concernenti le teorie della progettazione contemporanea; analitico-strumentali, per lo studio dei caratteri distributivi, tipologici, morfologici, linguistici dell'architettura e della città; compositivi, riguardanti la logica aggregativa e formale con cui l'organismo si definisce nei suoi elementi e parti e si relaziona col suo contesto; progettuali, per la soluzione di tematiche specifiche relative ad interventi ex novo o sul costruito;*

**e**

**la *Declaratoria e i Campi disciplinari di competenza del Settore artistico-disciplinare ABPR15 Metodologia della progettazione*** (relativo alle



Accademie e in relazione al quale il ricorrente ha presentato domanda al Concorso) secondo i quali ...**Declaratoria:** *I contenuti artistico-disciplinari e scientifici del settore riguardano gli strumenti per la conoscenza del significato della forma, intesa come base teorica per lo sviluppo di una corretta metodologia progettuale. Il settore comprende sia la formazione, costruzione, rappresentazione dell'immagine – passaggi necessari al compimento di un progetto – sia l'organizzazione dei dati e delle materie che si dispongono a formare uno spazio. L'analisi si estende al rapporto tra l'opera compiuta ed i procedimenti e le strategie per realizzarla, per capire, nella sintesi dell'oggetto artistico compiuto, al di là delle collocazioni temporali e stilistiche, le correlazioni tra progetto, spazio, immagine, struttura, tecnologia, qualità spaziali e relazioni formali. **Campi disciplinari** - Metodologia della progettazione - Disegno architettonico di stile e arredo - Architettura degli interni - Progettazione di interventi urbani e territoriali - Rappresentazione dell'architettura - Tecniche di rappresentazione dello spazio.*

Se la Commissione avesse operato correttamente, se cioè avesse confrontato la Declaratoria di SSD ICAR14 con la *Declaratoria* e i *Campi disciplinari di competenza* di SAD ABPR15, si può ben ritenere che la stessa non avrebbe potuto negare la corrispondenza tra i 2 settori e la riconducibilità dell'insegnamento di Progettazione architettonica svolta dal ricorrente nell'a.a. 2015-2016 presso l'Università Federico II di Napoli a quelli rientranti nel Settore artistico-disciplinare ABPR15 - *Declaratoria* e *Campi disciplinari di competenza*.

Si eccepiscono, pertanto: violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999; violazione del Bando di concorso (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 spec.); violazione dell'art. 1 del D.M. 89/2009 e della Tabella ad esso allegata; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione del *decisum* giurisdizionale.

I vizi di legittimità sopra denunciati risultano confermati da quanto qui di seguito si va a rilevare, contestando analiticamente le affermazioni e le omissioni contenute nella nota impugnata.

**IV-A)** L'aver completamente ignorato i Campi disciplinari di competenza ha consentito alla Commissione, altresì, di affermare **N.B. erroneamente (!)** che il *"... ricorrente a Suo esclusivo vantaggio, non ha tenuto conto, volutamente, del preminente approccio che il SAD ha rispetto al SSD e in particolare, come già detto, ci si riferisce ai contenuti artistico-disciplinari e scientifici che si concretizzano nella sintesi dell'oggetto artistico compiuto"* e che *"il Settore Scientifico Disciplinare ICAR14 'Composizione Architettonica ed Urbana' se pur apparentemente vicino al Settore Artistico Disciplinare ABPR15 – Metodologia della progettazione, se ne distanzia, invece, sia per l'approccio di contenuto – artistico – sia nelle finalità cui esso tende, vale a dire l'oggetto artistico da realizzare.*

La semplice lettura dei **Campi disciplinari di competenza** del Settore artistico-disciplinare delle Accademie di Belle Arti ABPR15 - **Metodologia della progettazione** ovvero **Disegno architettonico di stile e arredo - Architettura degli interni - Progettazione di interventi urbani e territoriali - Rappresentazione dell'architettura - Tecniche di rappresentazione dello spazio**, permette di osservare che l'**oggetto artistico** del settore disciplinare ABPR15 - **Metodologia della progettazione** è proprio **l'architettura**.

A tal proposito va ribadito che in base alla Tabella A allegato al D.M. n. 259/2017 (**ALL. 5**), il corso di laurea in "Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale - LM 48" presso il Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II (di cui fa parte l'insegnamento di "Progettazione Architettonica", nel quale il ricorrente ha svolto ore 137 di insegnamento nell'a.a 2015-2016) costituisce titolo di accesso alle classi di concorso e di abilitazione della scuola secondaria e quindi all'insegnamento di discipline artistiche ed in particolare: codice A-01 Arte e Immagine nella scuola

secondaria di I grado; codice A-17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; A- 54 Storia dell'arte.

Di tali circostanze non ha tenuto alcun conto la Commissione esaminatrice, con conseguente configurabilità di un ulteriore autonomo profilo di illegittimità, aggravato dal fatto che si tratta di elementi rappresentati anche nel primo ricorso giurisdizionale dell'arch. ing. Fabio Iannotta sub motivo IV), pagg. 24 e ss., che la Commissione ha affermato di aver letto integralmente.

**IV-B)** L'aver completamente ignorato i ***Campi disciplinari di competenza*** ha consentito alla Commissione, altresì, di affermare **N.B. erroneamente (!)** in riferimento al SAD ABPR15 che *"...la progettazione..." nell'ambito delle Accademie di Belle Arti non riveste solo ed esclusivamente l'aspetto della progettazione architettonica, ma si estende a tutto il sapere artistico, con ciò comprendendo la progettazione di tutti gli ambiti relativi allo specifico settore AFAM, ed in particolare e non in maniera esaustiva si elencano: Ambito Arti Applicate: - la progettazione nell'ambito della Progettazione Artistica per l'Impresa; - la progettazione nell'ambito della Scenografia; - la progettazione nell'ambito delle Nuove Tecnologie per l'Arte. Ambito Arti Visive: - la progettazione per la realizzazione di una Scultura; - la progettazione per la realizzazione di una Installazione; - la progettazione per la realizzazione di una Installazione Multimediale.*

Ancora una volta, la semplice lettura dei ***Campi disciplinari di competenza*** del Settore artistico-disciplinare delle Accademie di Belle Arti ABPR15 - ***Metodologia della progettazione*** ovvero ***Disegno architettonico di stile e arredo - Architettura degli interni - Progettazione di interventi urbani e territoriali - Rappresentazione dell'architettura - Tecniche di rappresentazione dello spazio***, permette di osservare che **nessuna** delle tipologie di progettazione richiamate dalla Commissione (Progettazione Artistica per l'Impresa; Progettazione per la scenografia; Progettazione per le Nuove Tecnologie per

l'Arte; Progettazione per una Scultura; Progettazione per un Installazione, Progettazione per un Installazione multimediale) è contenuta nei Campi disciplinari di competenza del Settore artistico-disciplinare ABPR15 - *Metodologia della progettazione*.

Al contrario, la semplice lettura delle declaratorie e dei *Campi Disciplinari di competenza* della maggior parte di **tutti gli altri** singoli Settori artistici-disciplinari contenuti nel D.M. 89/2009, permette di osservare che in ciascuno di essi si fa riferimento ad un tipo di progettazione specifica del proprio settore e non estesa a “tutto il sapere artistico”, cosa che la Commissione esaminatrice vorrebbe attribuire ad un unico settore, quello di ABPR15 - *Metodologia della progettazione*. A titolo di esempio, non esaustivo, si veda nella tabella dell'allegato 1 al D.M. 89/2009:

**a. l'Area – Progettazione e arti applicate:**

- ABPR18 Land design, che nella Declaratoria indica *il progetto del paesaggio* e nei Campi disciplinari di competenza indica *Landscape design (che tradotto è: progettazione del paesaggio)*

- ABPR19 Graphic design, che nella Declaratoria indica *i metodi e i processi impiegati per la progettazione visiva orientata alla comunicazione d'impresa* e nei Campi disciplinari di competenza indica *Progettazione grafica*

- ABPR20 Arte del fumetto, che nella Declaratoria indica *metodi e i processi operativi impiegati per la progettazione e la realizzazione delle strutture narrative proprie del fumetto*

- ABPR22 **Scenografia (richiamata dalla Commissione esaminatrice)**, che nella Declaratoria indica che *Il settore raggruppa le discipline e le tematiche di ricerca che riguardano lo studio dei diversi aspetti della progettazione e della restituzione scenografica. Le discipline del settore comprendono la storia e i sistemi della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, sino alla progettazione e alla realizzazione di eventi di piazza, attività celebrative, rievocazioni.*

- ABPR23 **Scenotecnica (richiamata dalla Commissione esaminatrice)**, che nella Declaratoria indica che *Il settore disciplinare comprende lo sviluppo esecutivo degli elementi di scenotecnica, illuminotecnici, intesi come approfondimento del progetto scenografico. L'area progettuale comprende anche lo studio dei materiali specialistici disponibili sul mercato per ogni tipologia di rappresentazione.*
- ABPR32 Costume per lo spettacolo, nei Campi disciplinari di competenza indica *Progettazione per il costume*
- ABPR35 Regia, che nella Declaratoria indica che *Il settore si propone di esporre l'attitudine teorica, metodologica e progettuale, congiunta alla verifica sperimentale dell'operare concreto.*

**b. l'Area – Arti visive:**

- ABAV5 Pittura, che nella Declaratoria indica che *Sarà fondamentale sviluppare la riflessione sull'operare artistico attraverso la progettualità e nei Campi disciplinari di competenza indica Progettazione per la Pittura*
- ABAV7 **Scultura (richiamata dalla Commissione esaminatrice)**, che nella Declaratoria indica che *La natura del settore richiede sia analisi teoriche sia esperienze pratiche, in cui l'attività di laboratorio è inscindibile dall'ipotesi progettuale.*
- ABAV4 Tecniche grafiche speciali, che nella Declaratoria indica che *Il settore include l'insieme delle conoscenze necessarie alla visualizzazione ed alla realizzazione di progetti grafici attraverso una metodologia impostata sull'interazione tra sperimentazione progettuale, comunicazione, pubblicazione e stampa.*
- ABAV12 Decorazione, che nella Declaratoria indica che *Nel settore sono comprese le convergenze multidisciplinari che vanno dal progetto, al disegno, alla pittura sino alle realizzazioni plastiche. La disciplina è oggetto di analisi teorica e di esperienze pratiche in cui l'attività di laboratorio è inscindibile*

dall'ipotesi progettuale (solo in questo caso si esplicitano con chiarezza le convergenze multidisciplinari!)

**c. l'Area – Tecnologie per le arti visive:**

- ABTEC37 Metodologia progettuale della comunicazione visiva, che nella Declaratoria indica che *L'ambito disciplinare riguarda le metodologie progettuali propedeutiche alla comunicazione d'impresa e di prodotto* e nei Campi disciplinari di competenza indica *Metodologia progettuale della comunicazione visiva*

- ABTEC40 **Progettazione multimediale (richiamata dalla Commissione esaminatrice)**, che nella Declaratoria parla di *un'ottica prevalentemente progettuale, metodologica e applicativa*, e nei Campi disciplinari di competenza indica *Progettazione multimediale*

- ABTEC42 Sistemi interattivi, che nella Declaratoria fa riferimento alla progettazione, e nei Campi disciplinari di competenza indica *Progettazione di software interattivi*.

Si eccepiscono: violazione e falsa applicazione del D.M. 89/2009 anche relativamente ai contenuti dei Settori artistico-disciplinari sopra richiamati; difetto di motivazione; illogicità manifesta; sviamento di potere; nullità della valutazione (art. 21 septies Legge n. 241/1990).

**V)** Come si legge nella nota del 21 dicembre 2018 sub **B) Corrispondenza ABPR14 con SSDI ICAR 14**, *La Commissione, a maggior supporto della propria convinzione esposta al Sub A), rileva, contrariamente a quanto proposto dall'Arch. Ing. Iannotta Fabio, che l'assimilazione corretta del SSD ICAR14 "Composizione Architettonica e Urbana" è quella con il SAD ABPR 14 "Elementi di Architettura e Urbanistica". Anche in questo caso per facilità di lettura si propone in sintesi uno schema comparatico che di seguito si riporta in forma schematizzata: .... seguono Declaratoria SAD ABPR14 e Declaratoria del SSD ICAR14.*

Ma, alla conclusione relativa all'assimilazione del SSD ICAR14 al SAD ABPR14 più che al SAD ABPR15, la Commissione è pervenuta senza considerare i *Campi disciplinari di competenza* né del SAD ABPR 15 *Metodologia della progettazione* né del SAD ABPR14 *Elementi di Architettura e Urbanistica* con la conseguenza che anche questa valutazione risulta viziata sia per l'omessa acquisizione di un elemento di doverosa considerazione, vale a dire i *Campi disciplinari di competenza*, essenziale, unitamente alla declaratoria, per la definizione dei contenuti dei Settori artistico-disciplinari in questione; sia per violazione delle norme che ne imponevano la considerazione vale a dire il D.M. 3 luglio 2009 n. 89 e il Bando del 14 agosto 2018 (sub *Visto* 18).

A ben guardare, una volta dimostrati (come si ritiene di aver fatto) l'illegittimità e l'erroneità della valutazione della Commissione, nella parte fondamentale in cui ha escluso la riconducibilità dell'insegnamento di *Progettazione architettonica* - SSD ICAR14 *Composizione Architettonica e Urbana* al SAD ABPR15 *Metodologia della progettazione* per non aver tenuto conto dei relativi campi disciplinari di competenza, riconducibilità che non può invece essere negata alla luce dei *Campi disciplinari di competenza* del SAD ABPR15, le considerazioni della Commissione relative alla (maggiore) assimilazione al SAD ABPR14 (più che al SAD ABPR 15) del SSD ICAR14 risultano irrilevanti ai fini del decidere.

Tuttavia, per completezza e per scrupolo difensivo, si ritiene opportuno, rispetto a questa parte degli atti impugnati, non solo eccepire, come si è già fatto, la violazione del D.M. 3 luglio 2009 e del Bando del 14 agosto 2018, aggravata dall'anomala utilizzazione di un elemento potenzialmente favorevole (la corrispondenza tra SAD ABPR14 e il SSD ICAR 14) in danno dell'interessato; ma anche contestare, in quanto erronee ed infondate, le *convinzioni* della Commissione.

Ed invero, se si considerano i *Campi disciplinari di competenza* dei due Settori artistico disciplinari ABPR14 e ABPR15, entrambi ricompresi nell'AREA

*PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE* di cui al D.M. n. 89 del 3 luglio 2009 (ALL. 6), si potrà facilmente rilevare che i Campi disciplinari di competenza propri dell'Architettura sono in numero maggiore in ABPR15 (*Metodologia della Progettazione*) rispetto a quelli di ABPR14: detti Campi sono infatti in ABPR15 *Metodologia della progettazione: Disegno architettonico di stile e arredo, Architettura degli interni, Progettazione di interventi urbani e territoriali, Rappresentazione dell'architettura, Tecniche di rappresentazione dello spazio*; e in ABPR14 *Elementi di architettura e urbanistica: Analisi del territorio e progettazione del paesaggio, Architettura sacra, Urban design*.

Ne deriva l'impossibilità di considerare il SSD ICAR14 più affine al SAD ABPR14 che al SAD ABPR15, essendo vero il contrario.

Sotto altro profilo, data la sicura affinità di ICAR14 sia a ABPR14 che a ABPR15, entrambi ricompresi nell'AREA *PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE*, quand'anche fosse, in ipotesi, configurabile una pari affinità di ICAR14 rispetto sia al SAD ABPR15 sia al SAD ABPR14, egualmente dovrebbe prevalere nel caso in esame l'affinità con il SAD ABPR15 in base al principio di libertà (art. 2, 3 e 4 Cost.) che, in assenza di norme di segno contrario, impone di dare rilievo decisivo alla scelta dell'interessato: scelta peraltro sicuramente ragionevole e giusta in quanto nel caso di specie il rapporto di lavoro più stabile e continuativo e di maggior consistenza dell'arch. ing. Fabio Iannotta (vale a dire contratto di lavoro a tempo determinato con l'Accademia di Belle Arti di Carrara dal 20 febbraio 2018 alla fine dell'a.a. 2017-2018) ha ad oggetto un insegnamento del SAD ABPR15.

Si eccepiscono pertanto erroneità manifesta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione del D.M. 3 giugno 2009 n. 89 e del Bando del 14 agosto 2018; violazione dell'art. 2 comma 4 legge 508/1999.

**VI)** Codesto On. T.A.R. con la sentenza n. 11543/2018 ha statuito che ...*È da rilevare che l'art.2, comma 4, l. 508/1999 ha equiparato le Accademie di belle arti alle Università, con la conseguente equiparazione, ai fini che qui*



***interessa, dell'insegnamento impartito presso le Accademie a quello impartito presso le Università.***

Tale statuizione esclude(va) dunque in radice che la Commissione potesse e dovesse verificare, come invece essa ha fatto, se sussistesse un diverso approccio dell'insegnamento nelle Università rispetto a quello nelle Accademie, data l'equiparazione (ex lege e giurisdizionale), dovendo unicamente accertare che vi fosse una corrispondenza sostanziale degli oggetti degli insegnamenti (circostanza dimostrata) e che il predetto insegnamento universitario fosse stato espletato per il numero di ore e in base ai titoli richiesti dal Bando di concorso (elementi tutti provati).

Si eccepiscono pertanto violazione dell'art. 21 *septies* Legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; difetto di motivazione.

#### **6. Sulla fondatezza della domanda sottesa al presente ricorso.**

Date la sussistenza, per ammissione della Commissione esaminatrice, del requisito di partecipazione alla procedura *de qua* in relazione agli a.a. 2016-2017 e 2017-2018 svolti dal ricorrente presso l'Accademia e dimostrata in questa sede, sulla scorta del D.M. 89/2009, la sussistenza del requisito di partecipazione alla procedura anche in relazione all'insegnamento universitario impartito dal ricorrente nell'a.a. 2015-2016, la pretesa del ricorrente risulta palesemente fondata nel merito.

#### **7. Istanza di misure cautelari monocratiche.**

Come rappresentato con il ricorso N.R.G. 12333/2018, accolto da codesto On. T.A.R. con sentenza n. 11543/2018, il ricorrente, pur in possesso dei requisiti di legge, se non inserito in graduatoria a partire dall'inizio del corrente anno (2019), si vedrebbe privato della possibilità di essere confermato nell'incarico svolto presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara prorogato, con contratto (**ALL. 10**), sino all'individuazione e nomina di docente all'esito delle graduatorie nazionali di cui al Bando di concorso in oggetto. Già dai primi giorni della ripresa dell'anno accademico (7 gennaio 2019) il ricorrente, pur

essendo portatore di interesse legittimo, già accertato con pronuncia giurisdizionale, potrebbe essere sostituito da un terzo inserito invece in graduatoria.

Danno di estrema gravità ed urgenza (tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio), che unitamente all'inescusabile nullità e illegittimità della valutazione disposta in pretesa esecuzione della sentenza n. 11543/2018, consente al ricorrente di chiedere a codesto On. T.A.R. di voler ordinare alla Commissione esaminatrice, o ad altra in diversa composizione - **già con decreto cautelare monocratico** - di prendere atto del possesso da parte dell'arch. ing. Iannotta dei requisiti previsti dal Bando e di disporre la sua immediata valutazione ai fini del suo inserimento nelle graduatorie nazionali ABPR15 AFAM ex D.M. n. 597/2018.

#### **8. Istanza di misure cautelari collegiali.**

Per le medesime ragioni esposte sub 8, si chiede, in considerazione del manifesto *fumus boni iuris* dei motivi di ricorso e del danno patito, di voler confermare gli effetti della richiesta misura cautelare monocratica anche in sede collegiale e comunque di accogliere l'istanza cautelare de qua. Richiesta sub 8 che qui deve intendersi integralmente trascritta ai fini dell'adozione delle misure cautelari collegiali.

#### **9. Domanda di condanna**

Nel merito, il ricorrente, data la fondatezza della pretesa di cui è portatore, chiede a codesto On. T.A.R. di voler ordinare al M.I.U.R. di prendere atto del possesso da parte sua dei requisiti di ammissione e di procedere al suo inserimento, previa valutazione, in relazione al Settore artistico disciplinare e alla Fascia, rispettivamente, ABPR15 - *Metodologia della Progettazione* "Prima fascia" - nelle graduatorie nazionali docenti Accademie di Belle di cui al *Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet. (art. 1, c. 655, L. 205/17)* - Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 597 del 14 agosto

2018, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esame n. 70 del 4 settembre 2018.

**10.** Tanto premesso e considerato si chiede a codesto On. T.A.R. di voler così provvedere:

**I)** annullare e revocare, previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali, gli atti impugnati (nota del 21 dicembre 2018, verbale n. 5 di pari data, Decreto Direttore MIUR Direzione Generale AFAM, ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale);

**II)** condannare l'Amministrazione resistente e per essa la *Commissione 1 per la formazione delle graduatorie relative all'Area Progettazione e arti applicate di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018, insediata presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna*, nominata con Decreto del Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - M.I.U.R. n. 2596 dell'8 ottobre 2018, competente, tra gli altri, per il Settore artistico disciplinare ABPR15 - *Metodologia della Progettazione* o altra all'uopo nominata, già in fase cautelare, a prendere atto del possesso da parte dell'arch. ing. Iannotta dei requisiti previsti dal Bando e di disporre la sua immediata valutazione ai fini del suo inserimento nelle graduatorie nazionali ABPR15 AFAM ex D.M. n. 597/2018;

**III)** condannare il M.I.U.R. alla corresponsione delle spese di giudizio, tenendo in considerazione la palese erroneità ed illegittimità della condotta della Commissione esaminatrice.

Con ogni altra conseguenza di legge.

Il contributo unificato da corrispondere ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis lettera b) D.P.R. n. 115/2002 ammonta ad € 325,00.

Roma, 7 gennaio 2019

avv. prof. Lucio Iannotta